

Interrogazione n. 145

presentata in data 16 febbraio 2026

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri

Determina del Direttore Generale AOU Marche n. 589 del 10/07/2025 ad oggetto “Scrittura privata tra Servizi Ospedalieri S.p.A., in proprio e quale mandataria RTI con Servizi Italia S.p.A. e Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, sottoscritta in data 09/07/2025 - Presa d’atto”

a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Premesso che:

- con Determina del Direttore Generale n. 589 del 10/07/2025, avente ad oggetto “*Scrittura privata tra Servizi Ospedalieri S.p.A., in proprio e quale mandataria RTI con Servizi Italia S.p.A. e Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, sottoscritta in data 09/07/2025 - Presa d’atto*”, l’Azienda ha disposto di prendere atto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti;
- con il medesimo provvedimento è stato disposto il pagamento dell’importo complessivo di euro 865.800,00 a soddisfacimento delle reciproche pretese derivanti da contenziosi civili e amministrativi relativi ai contratti indicati nella Determina;
- il riferimento normativo richiamato include, tra l’altro, il D. Lgs. 163/2006 (art. 239), il D.P.R. 207/2010 e il D. Lgs. 50/2016;
- nel provvedimento si dà atto che il documento istruttorio è assente (“*privo di documento istruttorio*”) e che non risultano allegati;
- a quanto è dato sapere, l’accordo transattivo interviene nell’ambito di un giudizio civile (R.G. n. 120/2023) nel quale la controparte aveva domandato la condanna dell’Azienda al pagamento di euro 2.870.151,20, nonché nell’ambito di ulteriori controversie pendenti;
- la scrittura privata tra la AOU delle Marche e Servizi Ospedalieri S.p.A. “*a soddisfacimento complessivo delle reciproche pretese*” non è allo stato visibile perché soltanto “*conservata agli atti dell’Azienda*”;

Considerato che:

- la definizione conciliativa di controversie afferenti contratti pubblici presuppone, secondo la normativa vigente *ratione temporis* applicabile, l’acquisizione di specifici pareri e valutazioni tecniche, giuridiche ed economiche;
- la corresponsione di somme a titolo transattivo richiede una preventiva verifica di congruità, ragionevolezza e convenienza per l’Amministrazione;
- ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, l’azione amministrativa deve ispirarsi ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, principi che impongono una puntuale istruttoria e una motivazione rafforzata in presenza di atti dispositivi di rilevante impatto economico;
- secondo consolidata giurisprudenza contabile e amministrativa, la scelta di addivenire ad una transazione deve essere preceduta da una valutazione comparativa tra il rischio di soccombenza nel giudizio pendente e la convenienza economica dell’accordo, con adeguata esplicitazione delle ragioni poste a fondamento della decisione;

- l'assenza di documento istruttorio e di un responsabile del procedimento indicato nel provvedimento sollevano profili di legittimità amministrativa e di corretto svolgimento del procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato,

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere:

1. se, nell'ambito della definizione del percorso conciliativo, sia stato acquisito il parere del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dell'ufficio legale interno, così come prescritto dal Codice dei contratti pubblici *ratione temporis* applicabile;
2. sulla base di quale documentata verifica di congruità, ragionevolezza e convenienza l'Azienda abbia ritenuto di corrispondere l'importo complessivo di euro 865.800,00;
3. se sia stata compiuta un'adeguata istruttoria volta ad acquisire la documentazione necessaria a verificare la fondatezza delle richieste di controparte, in termini probatori e di criteri di quantificazione degli elementi costitutivi della domanda;
4. quali siano stati i criteri di quantificazione adottati ai fini del riconoscimento dell'importo corrisposto e, in particolare, se tali criteri risultino coerenti con i documenti di gara e con i contratti sottoscritti tra le parti;
5. per quali ragioni il provvedimento sia stato adottato in assenza di documento istruttorio e senza l'individuazione formale del responsabile del procedimento, con indicazione delle verifiche svolte ai fini della legittimità dell'atto;
6. quale sia la esatta imputazione delle somme alle singole controversie richiamate nella Determina e se siano stati riconosciuti per le singole controversie importi superiori a quanto effettivamente dovuto;
7. l'entità delle spese legali sostenute dalla Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche per le singole controversie e complessivamente per la transazione;
8. se non si ritenga di trasmettere gli atti ad ANAC ed alla Corte dei conti per le verifiche di competenza.